

Banco

Verbale di Accordo

Il giorno 24 luglio 2018

tra

**Poste Italiane S.p.A., anche in rappresentanza di Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Egi S.p.A., Postemobile S.p.A., e BancoPosta Fondi S.p.A.
Sgr**

e

SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Com.ni e FNC UGL Com.ni

Premesso che

- il Decreto Interministeriale 24 gennaio 2014, n. 78642 (d'ora in poi D.I.) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 86 del 12/04/2014), recante la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane, ha adeguato il decreto 1° luglio 2005, n. 178, alle previsioni di cui all'art. 3, Legge 28 giugno 2012, n. 92 ed ha contestualmente esteso l'accesso alle relative prestazioni alle Società del Gruppo di cui all'art. 7, comma 9 *sexies*, del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- l'art. 6, comma 1, lett. a), del D.I. 24 gennaio 2014, n. 78642, dispone che per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, in maniera tale da garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione; l'art. 6, comma 1, lett. b), dello stesso Decreto, stabilisce che in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1), lett. a) punto 2), è dovuto al Fondo un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni;
- l'art. 6, comma 2, del D.I. 24 gennaio 2014, n. 78642, prevede inoltre che eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. a);
- l'art. 5, comma 1, lett. a) punto 2) del D.I. 24 gennaio 2014, n. 78642, stabilisce che il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 1, in via ordinaria, al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente; il Fondo versa, altresì, la contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria;
- l'art. 10, comma 2, del D.I. 24 gennaio 2014, n. 78642, dispone che nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) punto 2), superiore a 36 ore annue pro-capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria;

u

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- sulla base del versamento del contributo ordinario dello 0,50%, affluiscono al Fondo di Solidarietà del Gruppo Poste Italiane risorse economiche di gran lunga eccedenti i fabbisogni di finanziamento delle prestazioni di all'art. 5, comma 1, lett. a) punti 1) e 2), così come risulta dalla situazione economica e patrimoniale del Fondo stesso;
- è interesse delle Parti garantire un efficiente utilizzo degli accantonamenti e delle prestazioni del Fondo, attraverso l'integrazione e modifica del contenuto dell'Accordo sindacale nazionale del 27 giugno 2013, recepito nel più volte citato D.I. 24 gennaio 2014, n. 78642

le Parti convengono quanto segue

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, Decreto Lgs 14 settembre 2015, n. 148, le Parti convengono di apportare le seguenti modifiche alla disciplina del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane.

All'art. 6, comma 1, lett. a), e all'art. 6, comma 2, sostituire le parole "0,50%" con "0,25%".

L'art. 10, comma 2, è sostituito con il seguente: "Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) punto 2, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. Tale assegno ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall'articolo 9".

Il presente accordo viene inoltrato a cura di Poste Italiane S.p.A. alla cortese attenzione dei Ministeri competenti per l'emanazione del Decreto interministeriale di recepimento, di cui all'art. 26, comma 3, Decreto Lgs 14 settembre 2015, n. 148.

per Poste Italiane S.p.A.

[Handwritten signatures in blue ink for Poste Italiane S.p.A.]

per le OO.SS.:

SLC- CGIL

[Handwritten signature for SLC-CGIL]

SLP - CISL

[Handwritten signature for SLP-CISL]

UIL poste

[Handwritten signature for UIL poste]

FAILP - CISAL

[Handwritten signature for FAILP-CISAL]

CONFSAL - COM. ni

[Handwritten signature for CONFSAL - COM. ni]

FNC UGL COM. ni

[Handwritten signature for FNC UGL COM. ni]